



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 112/16/CSP**

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE  
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE  
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,  
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

**(PROC. N. 335/DDA/FP - <http://referendumonrick.com>)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 giugno 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;*

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/713, pervenuta in data 27 aprile 2016 (prot. n. DDA/00001016), è stata segnalata dall'avv. Bruno Saetta, giusta delega della sig.ra Monica Maria Ferrari, in qualità di legale rappresentante di Anguana Edizioni di Ferrari Monica Maria, la presenza, sul sito *internet* referendumonrick.com, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di quattro opere di carattere letterario, edite dalla Anguana Edizioni e intitolate rispettivamente: “*Storie di Anguane moderne*”, disponibile alla pagina *internet* [Omissis]; “*Le eredi di Bastet*”, disponibile alla pagina *internet* [Omissis]; “*L'antico sentiero diritto*”, disponibile alla pagina *internet* [Omissis]; “*I misteri del druidismo*”, disponibile alla pagina *internet* [Omissis];
2. Dalla visione del sito oggetto di istanza è emerso che alle pagine *internet* sopra indicate erano rese disponibili le suddette opere in modalità *download*, attraverso *link* che rinviano al sito bestbooklibrary.com, in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41;
3. Dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
  - Il sito referendumonrick.com risulta verosimilmente registrato dalla società Evoplus Ltd., indirizzo di posta elettronica abuse@evonames.com, per conto di un soggetto non identificabile, in quanto celato dalla società Protectservice, Ltd., specializzata nel fornire servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede a Londra (UK) 27 Old Gloucester Street, indirizzo di posta elettronica whoisprotectservice.net@whoisprotectservice.net; il gestore del sito è tuttavia raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica referendumonrick.com@whoisprotectservice.net e info@dropwind.com;
  - i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società CloudFlare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America e indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com; alla medesima società sono riconducibili anche i *server* che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America, pertanto ubicati fuori dal territorio italiano;



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- il sito [bestbooklibrary.com](http://bestbooklibrary.com), il cui indirizzo di posta elettronica è [dmca@bestbooklibrary.com](mailto:dmca@bestbooklibrary.com), risulta verosimilmente registrato dalla società Wild West Domains, LLC., indirizzi di posta elettronica [abuse@wildwestdomains.com](mailto:abuse@wildwestdomains.com) e [copyrightclaims@secureserver.net](mailto:copyrightclaims@secureserver.net), per conto del sig. George Memphis, 23 Ashley Road, Tsim Sha Tsui Yai Ma Tei 00000 HK, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [george.memphis123@gmail.com](mailto:george.memphis123@gmail.com); i *server* impiegati sono verosimilmente afferenti alla società Amazon Technologies Inc;
4. Con comunicazione del 6 maggio 2016 (prot. n. DDA/0001152), la Direzione contenuti audiovisivi dell'Autorità ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 335/DDA/FP relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della legge n. 633 del 1941;
  5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <http://referendumonrick.com> oggetto dell'istanza, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
  6. In data 6 maggio 2016, prot. n. DDA/0001153, è stata ricevuta comunicazione da parte del sig. George Memphis, gestore del sito *internet* [bestbooklibrary.com](http://bestbooklibrary.com), con cui questo comunicava l'adeguamento spontaneo a quanto rilevato nella comunicazione di avvio del procedimento. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 6 maggio 2016, non sono state presentate, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, ulteriori controdeduzioni in merito al presente procedimento;
  7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alle pagine *internet* sopra indicate sono ancora accessibili i *link* relativi alle opere oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento, ma risulta che i *link* che consentono il *download* delle opere non rinviano più al sito [bestbooklibrary.com](http://bestbooklibrary.com) ma ora alternativamente al sito [lilplay.com](http://lilplay.com) o al sito [glialplay.com](http://glialplay.com). Si rileva come questi siti, che dichiarano di consentire, dietro abbonamento con carta di credito, l'accesso a un ampio catalogo di libri, contenuti audiovisivi, multimediali e musicali, parrebbero in realtà truffe informatiche su larga



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

scala, che invitano l'utente a sottoscrivere abbonamenti indicando la propria carta di credito con la promessa di un periodo di prova gratuito di un mese (*free trial*), laddove, invece, l'importo dell'abbonamento mensile viene interamente addebitato dopo soli cinque giorni e le procedure di cancellazione dell'*account* sono lunghe, farraginose e richiedono agli utenti altresì l'esborso di ulteriori costi occulti per velocizzare la pratica;

RILEVATO, pertanto, che il sito *referendumonrick.com*, successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento, riporta attualmente *link* che non consentono il *download* delle quattro opere letterarie oggetto di istanza in violazione della Legge sul diritto d'autore, rinviando, invece, adesso, ai siti sopra menzionati, che sembrano costituire una pratica commerciale scorretta, inducendo i consumatori a sottoscrivere abbonamenti in apparenza gratuiti per un mese ma il cui importo viene addebitato immediatamente, con ulteriori costi occulti, non comunicati al momento dell'espressione del consenso, per poter richiedere la cancellazione dell'*account* e prevenire futuri ulteriori addebiti;

CONSIDERATO che il mutato indirizzo di destinazione dei *link* presenti sul sito oggetto dell'istanza non consente di accertare la violazione della legge n. 633 del 1941;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO, inoltre, che i profili sopra descritti al punto 7, relativamente ai siti *lilplay.com* e *glialplay.com*, cui rinviano attualmente i *link* riportati dal sito oggetto di istanza *referendumonrick.com*, farebbero ritenere il comportamento posto in essere dai siti *lilplay.com* e *glialplay.com* come una presunta truffa a danni degli utenti nonché come una possibile pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 18 e ss. del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del consumo*", ritenendo pertanto opportuno e doveroso segnalare la fattispecie ai competenti organi di polizia giudiziaria nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per i rispettivi profili di competenza;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per i rispettivi profili di competenza.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Roma, 16 giugno 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi